

**SCHEMA DI CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO CURRICULARE**

n° 395

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 07.05.2018, n. 6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE ESSENCE ACADEMY di ESSENCE SCS

Con sede legale in VIA MENTANA 13,15,17

CAP20900 Comune MONZA Provincia MB

Codice fiscale: 06718590968 Partita I.V.A.: 06718590968

Rappresentato da MONICA GIANNUBILO

nato/a il 23/04/1973 Comune MONZA

E

SOGGETTO OSPITANTE

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO

Con sede legale in Via Marostica 8

CAP 20146 Comune Milano

Partita I.V.A.: 04137830966

Rappresentato dal Direttore Generale dott. Giuseppe Calicchio - Codice fiscale: CLCGPP71S14L872X

nato il 14/11/1971 a Comune Vigevano

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

- ai sensi dell'art. 2 del DRG 4130 del 17/05/2013, lo svolgimento dei tirocini deve essere svolto sul territorio lombardo

- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, del Decreto regionale 825 del 25/10/2013, Decreto regionale 10031 del 5/11/2013 e del decreto 7214 del 28/07/2014, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";

- con delibera giunta regionale n° VIII/6563, in attuazione dell'art. 22 l.r. 19/2007, la Regione Lombardia ha determinato le "indicazioni regionali per l'offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale", con la valorizzazione delle varie tipologie di percorsi di alternanza - l'alternanza scuola lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all'esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un'Istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all'occupazione;

- l'alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti – Parte seconda, lettera E punto I -DGR 08/6563- "modalità strutturali dell'offerta predisposta dall'Istituzione Formativa", la quale ne è responsabile sotto i profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**ARTICOLO 1: Soggetti della Convenzione**

Ai sensi dell'art. 4 - Parte seconda – Standard formativi minimi dell'offerta di IFP - DGR n° 08/6563 - il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 2 "tirocinanti" in alternanza scuola-lavoro iscritti in un percorso di formazione presso **ESSENCE SCS** "soggetto promotore".

ARTICOLO 2: Oggetto della Convenzione

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio si svolgerà durante il percorso formativo salvo eccezioni previste dal Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3: Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4: Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali e si impegna a:
 - a) nominare un **tutor esterno in possesso di titolo di studio** rilevante alle attività svolte;



- b) garantire allo/a studente/ssa, per il tramite del tutor esterno di cui al punto che precede, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- c) assicurare regolari colloqui fra tutor interno e esterno per verificare l'andamento del tirocinio, e consentire al tutor interno di effettuare visite in loco per verificare il buon andamento del tirocinio, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare tempestivamente l'Essence di qualsiasi incidente o situazione negativa coinvolga lo studente
4. Il tutor è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
5. Il **sogetto promotore** assicura il beneficiario del percorso contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
6. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5: Indennità di partecipazione

- In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che: non è prevista l'indennità di partecipazione

ARTICOLO 6: Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Non sono previste attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7: Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8: Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità del 1 giugno 2021 alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni.

ARTICOLO 9: Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecuti. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare nello schema di dossier individuale.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

MONZA Data

Il soggetto promotore	ESSENCE SCS	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO	Timbro e firma